



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2147/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2493/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 8 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2493/TFNSVE/2025-2026, 2493 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ATLETICO LODIGIANI (945129) contro la società ATLETICO MONTEPORZIO (937693) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BELELLI CHRISTIAN (3148818), FONDI RICCARDO (2975130), PALOMBI ANDREA (2710995), DAGUANNO NICOLO (2467873), DI LORENZO MICHELE (2244144)

In data 28 febbraio 2026 con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 180,00 (centoottanta/00) per Nicolo DAGUANNO, in euro 721,00 (settecentoventuno/00) per Michele DI LORENZO, in euro 206,00 (duecentosei/00) per Andrea Palombi, in euro 309,00 (trecentonove/00) per Riccardo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

FONDI e in euro 104,00 (centoquattro/00) per Christian BELELLI, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 1.520,00 (millecinquecentoventi/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai